

Registro Generale N. 000330/2022 del 10/05/2022

**Determinazione del Dirigente del
Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Ricorso al TAR Emilia Romagna, acquisito al prot. n. 23541 del 14/04/2022, Oikos s.r.l. /
Comune di Carpi. Conferimento di incarico di difesa in giudizio dinnanzi al TAR. CIG
Z54364BDDB**

**Oggetto: Ricorso al TAR Emilia Romagna, acquisito al prot. n. 23541 del 14/04/2022, Oikos s.r.l.
/ Comune di Carpi. Conferimento di incarico di difesa in giudizio dinnanzi al TAR. CIG
Z54364BDDB**

Il Segretario generale

Premesso che

- al protocollo generale del Comune di Carpi, al n. 50533 del 20/10/2015, perveniva ricorso al T.A.R. per l'Emilia Romagna, presentato dalla ditta OIKOS s.r.l. (c.f. e p.iva 03027030364), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Montorsi del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Lolli del Foro di Bologna, in Bologna, 40124, Galleria Cavour n. 8;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 17/11/2015, la Giunta medesima autorizzava il Sindaco del Comune di Carpi, Alberto Bellelli, a resistere nel giudizio avanti al T.A.R. per l'Emilia Romagna sopra citato;
- con determinazione dirigenziale n. 888 del 17/12/2015, a firma del Dirigente responsabile del Settore A9 – Pianificazione e sviluppo urbanistico, veniva affidato *“l'incarico per la difesa del Comune nel procedimento in oggetto all' Avv. Malagodi Stefania, dello Studio Legale Perrucci – Malagodi”*;
- sul procedimento contenzioso instaurato con il suddetto ricorso, il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, Seconda Sezione, si pronunziava con sentenza Reg. prov. coll. n. 799/2021, pubblicata in data 30.09.2021;
- in data 1/12/2021, in atti al protocollo generale del Comune di Carpi al n. 2544 del 18/01/2022, è stato notificato tramite pec al Comune di Carpi, presso il difensore costituito nel sopra richiamato giudizio di primo grado, Avv. Stefania Malagodi, ricorso *“per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, Seconda Sezione, n. 799/2021, pubblicata il 30.09.2021, notificata in data 07.10.2021, con cui è stato respinto il ricorso di primo grado R.G. n. 927/2015”* da parte di OIKOS S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Montorsi (Via Battisti 5, 41121, Modena - Mo) e Marco Vignoli (con studi in Via Pellico 33, 41012, Carpi - Mo e Via Ciro Menotti 24, 41125, Modena - Mo), entrambi del foro di Modena;
- il predetto ricorso è stato esperito contro il Comune di Carpi, nella persona del Sindaco pro tempore, e contro l'Unione delle Terre d'Argine, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 25/01/2022, la Giunta medesima autorizzava il Sindaco del Comune di Carpi a resistere nel giudizio ed a costituirsi nel medesimo con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno;
- con determinazione dirigenziale n. 47 del 01/02/2022, a firma del Segretario Generale, veniva affidato *“l'incarico di difesa in giudizio nella fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato, esclusa l'eventuale fase cautelare, del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine (...) all'Avv. Stefania*

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Malagodi del Foro di Modena”;

Premesso altresì che in data 14/04/2022, in atti al protocollo generale del Comune di Carpi al n. 23541 del 14/04/2022, è stato notificato tramite pec al Comune di Carpi, ricorso “*per l’annullamento dell’ordinanza n. 06/2022, Prot. 9069, del 15/02/2022*” e per risarcimento danni, promosso da OIKOS S.R.L., in persona del legale rappresentante e amministratore, rappresentata e difesa dall’Avv.to Tommaso Montorsi (Via Battisti 5, 41121, Modena - Mo) del foro di Modena;

Vista la relazione esplicativa delle motivazioni per le quali è opportuno resistere in giudizio, a firma del Dirigente del Settore S5, acquisita al prot. 26799 del 29/04/2022;

Evidenziato che dalla suddetta relazione emerge la consequenzialità tra l’ordinanza oggetto di impugnazione e la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 799/2021, sopra richiamata, oggetto di impugnazione nella già indicata vertenza giudiziale;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 03/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi legge, ha deliberato “*di autorizzare il Sindaco del Comune di Carpi, per le motivazioni indicate in premessa, a resistere nel giudizio avanti al TAR Emilia Romagna – Sede di Bologna, promosso con ricorso notificato al Comune di Carpi e acquisito al protocollo dell’Ente al n. 23541 del 14/04/2022, ed a costituirsi in giudizio, con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all’incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché la facoltà di aggiungere motivi, di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;*”

Dato atto che presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;

Ritenuto che il servizio legale di cui in oggetto rientra tra quelli individuati dall’art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per i quali è prevista l’applicazione del decreto medesimo;

Evidenziato che

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all’art. 17 si applica l’art. 4, il quale prevede che “*L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ((dei contratti attivi,)) esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.*”;
- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, esplicitano l’applicazione dei suddetti principi all’affidamento di servizi legali;
- ai sensi dei par. 3.1.4. e 3.1.4.1. “*3.1.4 L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.*
3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di

giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tal opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale.”;

Ribadito che:

- con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 888 del 17/12/2015, ad oggetto *“Incarico legale per difesa in giudizio a seguito di ricorso presentato da OIKOS Srl, avanti al Tar Emilia Romagna, contro il Comune di Carpi per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dell'atto Prot. 35646 del 03.08.2015”*, veniva affidato *“l'incarico per la difesa del Comune nel procedimento in oggetto all' Avv. Malagodi Stefania, dello Studio Legale Perrucci – Malagodi”*;
- con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n.47 del 01/02/2022, a firma del Segretario Generale, ad oggetto *“Ricorso in appello al Consiglio di Stato, R.G. n. 10340/2021, avverso la sentenza del TAR Emilia - Romagna, sede di Bologna - Conferimento di incarico di difesa in giudizio relativa alla fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato - CIG ZB434F5666”* veniva affidato *“l'incarico di difesa in giudizio nella fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato, esclusa l'eventuale fase cautelare, del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine (...) all'Avv. Stefania Malagodi del Foro di Modena”*;

Dato atto che

- dal curriculum vitae del professionista, di cui al protocollo n. 3969 del 25/01/2022, emergono formazione pluriennale in materia amministrativistica ed esperienza pluriennale in materia di contenzioso amministrativo su svariate tematiche;
- in data 2 maggio 2022 è pervenuto preventivo (prot. 27304, pari data), da parte del legale medesimo, per l'attività di difesa in giudizio relativa sia alla fase di merito che all'eventuale fase cautelare (attualmente non in essere), dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sede di Bologna, del Comune di Carpi nel ricorso di cui in oggetto;
- tale preventivo stima, per quanto concerne la fase di merito, un costo lordo onnicomprensivo del servizio di € 5.075,00, il quale costituisce l'importo stimato per il servizio legale di cui trattasi, comprensivo di compenso (€ 4.000), contributo previdenziale del 4% (€160) e iva al 22% (915,20);
- il suddetto preventivo, strutturato sulla base del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità della stessa, risulta maggiormente economico rispetto alle tariffe minime previste dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n 37 del 8 marzo 2018;

Evidenziato che la Giunta Comunale, con la sopra richiamata deliberazione n. 69 del 03/05/2022, ha altresì deliberato quanto segue:

“di dare atto che la spesa stimata per il servizio di € 5.075,00, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 00030.00.57 *“Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali”* del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);

di dare mandato al Segretario generale di attivare tutte le procedure necessarie e conseguenti alla presente deliberazione in merito al conferimento dell'incarico di difesa in giudizio, per la fase di

giudizio attualmente in essere, stante la necessità di costituirsi nel giudizio in tempo utile, nonché di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, tenendo conto dell'opportunità di avvalersi dell'avv. Stefania Malagodi, del Foro di Modena, Viale Vittorio Veneto n. 236, 41058, Vignola (MO);
di dare atto altresì che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, provvederà alla firma della procura alle liti, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Carpi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa, per la fase di giudizio attualmente in essere;

di sottoporre al legale che sarà incaricato ogni più opportuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per utilmente agire nei confronti del ricorrente;"

Dato atto che l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

Vistolo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione (**allegato A**);

Considerati

- la consequenzialità tra l'ordinanza oggetto di impugnazione e la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 799/2021, sopra richiamata, oggetto di impugnazione nella già indicata vertenza giudiziale;
- il curriculum dell'Avv. Stefania Malagodi, dal quale emergono formazione pluriennale in materia amministrativistica ed esperienza pluriennale in materia di contenzioso amministrativo su svariate tematiche;
- l'importo previsto dal preventivo sopra richiamato;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024.";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria.";

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, con l'affidamento dell'incarico legale all'Avv. Stefania Malagodi del Foro di Modena, Viale Vittorio Veneto n. 236, cap 41058, Vignola (MO), in ragione delle sopra esposte motivazioni;

Esaminati:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in materia di compensi per la professione forense;

Dato atto che il CIG assegnato dall'ANAC è il n. Z54364BDDDB, con oggetto "Difesa in giudizio in fase di merito davanti al TAR, ricorso Oikos srl - prot. 23541 del 14/04/2022";

Considerato che

- è stata acquisita, agli atti del protocollo comunale al n. 28732 del 07/05/2022, l'autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti, con indicazione degli estremi assicurativi;
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti;
- nello schema di disciplinare allegato viene previsto l'assolvimento degli oneri di bollo a carico del professionista incaricato;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti, nelle versioni aggiornate,

- d.lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 4, 17 e allegato IX;
- d.l. n. 78/2009 (convertito il l. n. 102/2009), art. 9, concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- l. 13 agosto 2010, n. 136 ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", art. 3;
- d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare gli artt. 15, 23 e 37, nonché l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC in materia di obblighi di pubblicazione, del. 1310/2016 e linee guida ANAC n. 12, approvate con del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

Determina

- **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l'incarico di difesa in giudizio, per la fase di giudizio attualmente in essere dinanzi al Tar Emilia Romagna, nel ricorso acquisito al protocollo dell'Ente al numero 23541 del 14/04/2022, proposto da Oikos s.r.l, all'Avv. Stefania Malagodi del Foro di Modena, Viale Vittorio Veneto n. 236, cap 41058, Vignola (MO) – P.Iva. 01857280364, per un importo di euro € 4.000,00 oltre contributo previdenziale del 4% (€ 160) e iva del 22% (€ 915,20), per un totale di € 5.075,00 (frutto di arrotondamento);

- **di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di euro 5.075,00, comprensiva di compenso (€ 4.000), CPA 4% (€ 160) e IVA 22% (€ 915,20), alla voce di bilancio n. 00030.00.57 "Prestazioni

professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);

- **di dare atto** che la formalizzazione dell’incarico, avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato;

- **di dare atto** che:

- il Cig assegnato dall’ANAC è il n. Z54364BDDDB, con oggetto “*Difesa in giudizio in fase di merito davanti al TAR, ricorso Oikos srl - prot. 23541 del 14/04/2022*”;
- la liquidazione delle competenze concernenti il presente atto verrà evasa entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura;
- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale del Comune di Carpi;

- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
GARUTI ANNA LISA

OGGETTO: Ricorso al TAR Emilia Romagna, acquisito al prot. n. 23541 del 14/04/2022, Oikos s.r.l. / Comune di Carpi. Conferimento di incarico di difesa in giudizio dinnanzi al TAR. CIG Z54364BDDDB

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
5.075,00	1.03.02.11.006	300057	2022	Z54364BDDDB	01142

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

10/05/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



DISCIPLINARE DI INCARICO

di attività difensiva del Comune di Carpi nel ricorso promosso da Oikos s.r.l. contro il Comune di Carpi proposto avanti il Tar per l'Emilia Romagna – CIG Z54364BDDB

ART. 1

PARTI INTERESSATE

1. Committente: Comune di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso A. Pio, n. 91 C.F. 00184280360, nella persona della Dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 03/05/2022 e determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/2022;
2. Professionista: Avv. Stefania Malagodi, C.F. *OMISSIS* e p.iva 01857280364, del Foro di Modena, con studio in Vignola (Mo), Viale Vittorio Veneto n. 236.

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di difesa in giudizio del Comune di Carpi, esclusa quindi l'eventuale fase cautelare, nella controversia instaurata con ricorso proposto avanti al TAR, in atti al protocollo generale del Comune di Carpi al n. 23541 del 14/04/2022, notificato tramite pec al Comune di Carpi, all'indirizzo pec comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it, proposto per *OMISSIS*, promosso da OIKOS S.R.L., con sede in Carpi (MO), Via Cremaschi, n. 7, c.f. e p. iva 03027030364, in persona del legale rappresentante e amministratore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Tommaso Montorsi (Via Battisti 5, 41121, Modena - Mo) del foro di Modena.

ART. 3

OBBLIGHI E PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista dovrà procedere alla costituzione per la resistenza in giudizio e alla tutela delle ragioni del Comune di Carpi con ogni strumento ritenuto idoneo, nell'ambito della controversia di cui all'art. 2 del presente disciplinare, esclusa eventuale fase cautelare, e all'espletamento di tutte le connesse attività. L'incarico si riferisce esclusivamente al grado di giudizio di cui all'art. 2, esclusa eventuale fase cautelare.
2. Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune di Carpi tutti gli atti, elementi, notizie e indagini che riterrà utili e necessarie per l'espletamento della sua attività.
3. Il professionista è altresì obbligato a:
 - a) fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, il professionista dovrà aggiornare per iscritto costantemente gli Enti sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata;
 - b) rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;



- c) alla conclusione della fase di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- d) restituire all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa a suo tempo consegnatagli;
- e) non assumere, per la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Amministrazione, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi degli Enti;
- f) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi professionali dettati dall'ordinamento di cui alla L. n. 247/2012 e di tutti quelli inerenti la funzione;
- f) porre in essere, nell'espletamento dell'incarico, tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia. Il professionista si assume la diretta responsabilità di eventuali violazioni nell'espletamento dell'incarico, delle norme sopra richiamate.

ART. 4

OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore del professionista mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
2. Il Comune di Carpi si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini indicati all'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 5

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

1. Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è stabilito in euro 5.075,00 (cinquemilasettantacinque) (frutto di arrotondamento), comprensivo di compenso (€ 4.000,00), contributo previdenziale del 4% (€ 160) e iva del 22% (€ 915,20), come da preventivo agli atti del prot. gen.le n. 27304 del 02/05/2022, che verrà corrisposto dal Comune di Carpi dietro presentazione di regolare fattura e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione dell'incarico di difesa in giudizio, con salvezza del diritto del professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 30% del compenso spettante.
2. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dal Comune di Carpi solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010. Il Comune di Carpi provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e delle ulteriori condizioni legittimanti come sopra descritte.
3. Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Le parti danno atto che per il presente contratto il CIG è il seguente: Z54364BDDDB. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3,



comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti a favore del professionista saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dal professionista.

4. Le fatture dovranno:

a) essere intestate a

COMUNE DI CARPI

Codice Univoco Ufficio del Comune di Carpi: UFT5W3

Codice IPA di Carpi: c_b819

Codice Fiscale/partita IVA: 00184280360

b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale) in corrispondenza dei dati del conto corrente dedicato comunicato al Comune di Carpi;

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento (data e numero cronologico) e il codice CIG.

ART. 6

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza *OMISSIS*.

ART. 7

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

2. Il Professionista dichiara, altresì, l'insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per i soggetti incaricati da una pubblica amministrazione.

3. Il professionista dichiara di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all' art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:

“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 8

OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

1. Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti all'Amministrazione. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere



sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio, al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso, contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART. 9

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

1. Gli Elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.
3. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 10

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali, in particolare con riferimento a quelli specificati nell'art. 73 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., verrà applicata allo stesso una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.
2. In tal caso il Comune inoltre, con determina dirigenziale, potrà stabilire la revoca dell'incarico.

ART. 11

DIVERGENZE

1. Eventuali divergenze sorte tra il Comune ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile la composizione in via bonaria, saranno deferite al foro competente di Modena.

ART. 12

SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. L'imposta di bollo per il presente documento è assolta, da parte del legale incaricato, mediante marca apposta sull'attestazione di assolvimento sottoscritta dal legale medesimo, agli atti del Comune di Carpi.
2. Il presente documento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 13

VALIDITA' E FIRMA ELETTRONICA

1. Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'incarico.
2. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per il presente incarico saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio: le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. I dati forniti saranno conservati per un arco di



tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L'interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento Europeo 2016/679.

3. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Professionista
Avv. Stefania Malagodi

Il Segretario generale
Dott.ssa Anna Lisa Garuti